

BGE 51 II 575

Bundesgericht (BGE), 1925-01-01, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_51_II_575

FR: ATF 51 II 575

IT: DTF 51 II 575

Volltext

574 Obligationenrecht. N° 87. cantonale le relève à bon droit, on ne saurait assimiler complètement l'espèce actuelle aux deux cas en question. Quoi qu'il en soit du point de savoir si la différence des obligations assumées par les parties dans un contrat de vente et dans une simple promesse de vente suffirait ou non à justifier une solution différente, ce qui distingue essentiellement l'espèce actuelle des deux cas précités, c'est que tandis que les circonstances permettaient alors de contester qu'on se trouvât en présence d'un contrat simulé, l'exception de simulation apparaît au contraire comme fondée dans la présente cause. Pour réfuter l'argument tiré de la simulation, il suffisait alors, en effet, de constater que, comme la partie non indiquée du prix se trouvait déjà payée lors de la passation de l'acte, le prix qui y était énoncé correspondait bien à ce qui restait du à ce moment-là, de telle sorte que l'engagement de payer cette somme devait être considéré comme l'expression exacte et complète des obligations incombant à l'acheteur relativement à cet élément du contrat. Or on ne saurait en dire autant en l'espèce actuelle. En effet, lorsque les parties déclaraient s'engager, l'une à aliéner, l'autre à acquérir les immeubles pour le prix de 30000 fr., elles n'exprimaient pas leurs véritables intentions, car la différence de 4000 francs n'était pas encore payée (la souscription ni la remise de la reconnaissance de dette ne pouvant évidemment être assimilée à un paiement), et, d'autre part, l'acheteur, aussi bien que le vendeur, savait pertinemment qu'il ne pourrait se libérer de ses obligations moyennant le seul versement de 30000 fr., mais qu'il lui resterait encore à s'acquitter du montant de la reconnaissance de dette. Et les parties l'avaient si bien compris, qu'elles ont cru devoir rappeler expressément dans cette pièce que la somme de 4000 francs était due « pour solde du prix des immeubles que M. Hmtzy s'est engagé à ... vendre suivant promesse de ce jour ». Ainsi les parties étaient bien d'accord de conclure Obligationenrech. N° 88. 575 sur la base de 34 000 fr., mais au lieu de faire constater cet accord dans un seul et même acte, dans la forme requise, elles ont en fait stipulé le prix dans deux actes distincts et dont l'un seulement répond aux exigences légales. Or ce procédé est évidemment contraire à la prescription de l'art. 216 al. 2 CO, qui exige l'observation de la forme authentique en ce qui concerne tous les éléments essentiels du contrat et n'est dès lors pas respectée lorsque, sur l'un de ces points, cette forme n'a servi qu'à la constatation d'une partie seulement des obligations incombant aux contractants. 4. - Quant à la question de savoir ce qu'il en serait du cas OU la reconnaissance de dette n'indiquerait pas la cause de l'obligation, elle ne présente pas d'intérêt en l'espèce et il n'est dès lors pas nécessaire de l'examiner. Le Tribunal fédéral prononce: Le recours est rejeté et l'arrêté attaqué est confirmé. 88. Sentenzs. 29 dicembre 1925 deUs. Ia Sezione civile nella causa 'D'nione di Banehe Svizzere contro Xa.riotti. Sottrazione {li titoli dati in pegno ad una Banea e loro sostituzione con altri della stessa natura e qualità. Negato, nel caso in esame, un danno risultante da quest'operazione al debitore pignoratorio, quesLj, in base all'art. 423 CO, ha però diritto all'arricchimento ehe la Banea ne ha conseguito. Interpretazione di questo disposto. 10 Causa contra Emilio

III. Mariotti, in Bellinzona. A. - Verso la fine del 1908 la banca Credito Ticinese in Locarno apriva ad Emilio Mariotti un credito di 20 000 fchi. contro costituzione in pegno di diversi titoli, tra i quali 35 azioni del Credito Italiano del valore nominale di 500 lire. Il 7 novembre 1909 E. Mariotti contraeva presso lo stesso istituto un altro 576 Obligationenrecht. No 88. mutuo di 40000 fchi. garantito da ipoteca. Nel 1912 il Credito Ticinese, senza avvisarne il debitore, dava in pegno alla Banca cantonale di Zurigo, a garanzia di obblighi propri, le 35 azioni del Credito Italiano ehe, in seguito del fallimento del Credito Ticinese avvenuto il 19 gennaio 1914, furono poi venduti all'incanto (pare l'8 giugno 1915), con altri valori, dalla Banca di Zurigo, a soddisfacimento del proprio avere verso il Credito Ticinese. Già precedentemente, il 20 marzo /28 aprile 1915, la Banca Svizzera-Americana (ehe in seguito fece fusione coll'attuale) aveva rilevato le attività della massa fallimentare del Credito Ticinese (dunque anche la posizione verso i Mariotti), dietro corresponsione del 40 % ai creditori di 1^a classe ed del 100 % ai creditori delle classi anteriori. Ma già prima ehe questa operazione fosse avvenuta, il 27 marzo 1914, l'amministrazione fallimentare del Cn. Ticinese aveva diffidato Emilio Mariotti di solven entro 10 giorni il suo debito, ehe allora raggiungeva l'importo di 69 360 fchi. e di 6041 lire 85, eontro restituzionale dei titoli di garanzia, « i quali altrimenti sarebbero stati venduti ». La diffidente sotto- teneva però ehe parte di quei titoli (le 35 azioni del Credito Italiano) era intanto stata data in pegno ad un terzo. Rispondeva il Mariotti il 10 aprile contestando all'amministrazione fallimentare il diritto di porre i suoi titoli in vendita e prometteva « di regolare il tutto al più presto, essendo in trattative con altra Banca per il rilievo della sua posizione presso il Credito ». Con lettera 22 aprile 1916 l'Amministrazione fallimentare del Credito Ticinese insisteva per la liquidazione della • posizione fino al 30 aprile « altrimenti saremo costretti a liquidare al meglio i titoli costituenti la garanzia... vi consigliamo vivamente a ritirare i vostri » titoli eontro pagamento del vostro debito ». Anche questa comunicazione non faceva parola ehe parte dei titoli era stata sottratta, anzi, nel frattempo, già venduta a favore della Banca fallita : lasciava invece Obligationenrecht. No 88. 577 supporre ehe il dossier Mariotti fosse intatto. Questi non avendo regolata la posizione neanche entro il termine prefato. l'Amministrazione fallimentare insisteva di nuovo presso di lui con lettera 10 luglio 1916. n 18 settembre 1916 essa gli comunicava ehe la Banca Svizzera-Americana era disposta ad assumere la sua posizione creditoria. Mariotti rispose il 22 seguente ehe era d'accordo con questa operazione: ((darò l'autorizzazione di vendere appena il mercato si sarà discretamente rimesso. Intanto constatato con piacere ehe le 35 azioni del Credito Italiano si sostengono bene ». Poche giorni dopo (sembra il 27 settembre 1916), la Banca Svizzera-Americana acquistava. per ordine dell'Amministrazione fallimentare del Credito Ticinese, dalla Banca Italiana di Seonto 35 azioni del Credito Italiano a 575 lire (totali 20 215 lire 50), somma della quale essa addebitava, il 5 ottobre, l'Amministrazione mandante, aggiungendo ehe i titoli restavano in deposito presso la Banca di Seonto in Milano. B. - In seguito i rapporti già esistenti fra Emilio Mariotti e il Credito Ticinese furono proseguiti tra Mariotti e la Banca Svizzera-Americana. n 4 novembre 1918 Mariotti invitava la Banca a dichiarargli quali fossero esattamente i numeri delle azioni del Credito Italiano al suo dossier. Rispondeva la Banca Svizzera-Americana comunicandogli, per la prima volta, ehe le azioni in questione erano state sottratte dal Credito Ticinese e ehe, in 1000 vece, erano state comperate 35 altre azioni, le quali, naturalmente, non portavano i numeri delle azioni primitive. Replieva subito Mariotti ehe (e la distrazione dei titoli e il 1000 rimpiazzo era per lui cosa nuova l): ehe rendeva la Banca responsabile di tutti i danni : ehe si rifiutava di riconoscere non solo il conto titoli, ma neppure quello ipotecario, e ehe invitava la Banca a

sottomettergli una proposta di bonale aeoo- modamento. C. - Donde la causa attuale, nella quale la Svizzera- 578 Obligationenrecht. N° 88. Americana (ora Umone di Banche), con petizione 9 ottobre 1920, chiedeva che Emilio Mariotti fosse condannato al pagamento di 60 657 fchi., cogli interessi al 6 % % dal 30 novembre 1918 (ultim{) C JC rilasciato al convenuto) ed accessori, e come meglio al precetto esecutivo N° 51 010 dell'Ufficio di Bellinzona. n convenuto contestava la domanda, opponendole conclusioni, delle quali, modificate a parecchie riprese nel corso della causa, si dira pi il sotto. 20 Causa contra gli Eredi tu Giov. I. Yariotti e Mariotti Emilio. A. - A garanzia di un conto corrente presso il prefato Credito Ticinese in Locarno, l'Ingegnere Giovanni Mariotti in Milano aveva deposto 62 azioni della Societa Lombarda per la Distribuzione dell'Energia Elettrica (chiamata, per abbreviazione, Societa « Vizzola »). Anche in questo caso, il creditore pignorati~o, Credito Ticinese, sottrasse dal dossier Giovanni Mariotti le azioni in questione. Secondo le asserzioni dei convenuti, 50 di esse sarabbero state date in pegno il 10 gennaio 1911 alla Banca Popolare di Luino e 12 aHa Bancaria in Milano il 10 luglio 1912. Con lette ra 22 maggio 1916 la Banca Svizzera-Americana scriveva a Giovanni Mariotti, che era disposta ad assumere la sua posizione verso la massa fallimentare deI Credito Ticinese a condizione che il debitore le firmasse un riconoscimento del debito a C jC e che il fratello suo Emilio ne assumesse la garanzia solidale. Queste condizioni essendo state adempiute dal debitore e da Emilio Mariotti, la Banca Svizzera- Americana, rilevava il 10 giugno 1916 la posizione Giovanni Mariotti, dichiarando all'Amministrazione falli- mentare cedente « di aver ricevuto 12 azioni Vizzola,)) le quali, unitamente alle 50 ultimamente acquistate, » fanno 62 azioni Vizzola, che uniamo al dossier cauzionale » del sig. Giovanni Mariotti I). R. - Della sottrazione di quei titoli edella 10ro Obligationenrecht. N° 88. 579 sostituzione, gli Eredi Giovanni Mariotti, successi intanto al padre defunto, ebbero eonoscenza solo nell'agosto dei 1919, quando chiesero la comunicazione dei numeri dei titoli allora esistenti all'incarto. Avendo protestato i danni 10ro derivanti dalla manomissione dei dossiers, con precetto esecutivo N° 24 572 dell'Ufficio di Locarno i debitori furono escussi per il pagamento di 84474 fchi. con interessi al. 6 % ed un quarta % provvigione tri- mestrale dal 30 settembre 1919. Nel precetto esecutivo vien indicato come oggetto del pegno: «N. 62 azioni Vizzola di nom. 500 lire.» n precetto essendo stato contestato, l'attrice Unione di Banche, successa alla Banca Svizzera-Americana, con petizione 30 gennaio 1920, citava in giudizio i debitori Eredi fu Giovanni Mariotti e Emilio Mariotti come loro fideiussore solidale, per il pagamento delle somme portate dal precetto esecutivo. C. - I convenuti contestarono la domanda, oppo- nendole delle conclusioni ehe, anche in questa causa, subirono vicende parecchie e delle quali si dira in seguitO. 3° Con sentenza 27 aprile 1925 il Tribunale di Appello del Cantone Ticino pronunciava: « 1 ° La domanda della petizione di causa (incarto)) N° 799) e accolta nel senso che al conto corrente Emilio)) Mariotti deve essere accreditato il ricavo della vendita)) delle 35 azioni della Banca Credito Italiano, in 550 fchi. » cadauna, valuta 8 giugno 1915. » § Il relativo C JC deve essere modificato in conse-)) guenza ed il sig. Emilio Mariotti paghera il saldo)) risultante. » 2° La domanda della petizione di causa (incarto)) N° 832) e accolta nel senso che al conto corrente Eredi » fu Giovanni Mariotti deve esse re aecreditato i1 ricavo » della vendita delle 50 azioni Vizzola in 818 lire cadauna.) tramutato in franchi al corso dei giorno 29 gennaio » 1914, valuta al detto giorno. » § n relativo C /C deve 'essere modificato in conse- AB 51 11 - 1925 39 580 Obligationenrecht. NO 88. » guenza ed i convenuti pagheranno il saldo risul- »)'tante. » 3° La tassa di giustizia di 1500 fchi., oltre le spese » giudiziali, di copie e bolli, sono caricate alla parte » attrice la quale rifondera 250 fehi. per ripetibili a cias- » cuna delle

parti convenute. » 40 D~ questa sentenza ambedue le parti si appellarono al Tribunale federale nei modi e nei termini di legge. Nella discussione orale della causa, il rappresentante dell'attrice concluse domandando la conferma pura e semplice delle due domande. Il rappresentante delle parti convenute, ultimata l'arringa di risposta, deponeva le seguenti conclusioni : 1 ° TI dispositivo primo della sentenza quereata e confermato colla variante che la valuta, alla quale deve essere determinato il rievato della vendita delle 35 azioni Credito Italiano da acereditarsi ad Emilio Mariotti, e fissata al 19 gennaio 1914, giorno del fallimento del Credito Ticinese. 2° TI dispositivo secondo della sentenza cantonale e confermato colla variante che le azioni Vizzola, da acereditarsi ai convenuti, sono portate a 62 e aceredito per 12 di esse e da farsi al 19 gennaio 1914 e per le altre 50 al 29 stesso. 3° Spese a carico dell'attrice. Considerando in diritto : 1° Omissis. 2° Ristretta l'indagine entro i termini che risultano dal dibattito delle cause in questa sede, occorre esaminare, se e entro quali limiti la sottrazione dei titoli commessa dal Credito Ticinese possa costituire motivo di riduzione per compensazione delle somme vantate dall'attrice nei confronti dei convenuti. a) Per quali ragioni l'istanza cantonale sia giunta ai dispositivi sopraindicati (deduzione dal debito dei convenuti del valore dei titoli sottratti al momento Obligationenrecht. N° 88. 581 della loro realizzazione a favore del Credito Ticinese) non risulta in modo indubbio dai considerandi, assai succinti. A pagina 3 in fine e 4 della sentenza cantonale viene asserito, che era dovere del ereditore (Credito Ticinese) « di rendere edotto Mariotti Emilio del- » l'avvenuta distrazione dei titoli, dandogli eredito » della eventuale differenza fra il prezzo di realizzazione » dei titoli distratti e quello del nuovo acquisto». Ma con quest'argomentazione, che forma la base del ragionamento dell'istanza cantonale, punto si accordano i dispositivi della sentenza. Da quella premessa avrebbe logicamente dovuto essere inferito, non che l'attrice deve lasciar dedurre dai suoi erediti il rievato dei titoli computato al momento della vendita, ma solo la differenza tra questo rievato e il prezzo di riacquisto. Il dispositivo della sentenza non si comprende se non supponendo che l'istanza cantonale abbia ravvisato nella sottrazione e poi nella vendita dei titoli la liquidazione delle posizioni Mariotti e quindi fissati al giorno della realizzazione i rapporti di dare ed avere fra le parti. Questo modo di vedere non può essere ammesso. La liquidazione delle posizioni in questione non poteva avvenire che, o pacificamente, per accordo delle parti (pagamento del debito da parte Mariotti e ritiro delle garanzie prestate) o in via di vendita forzata dei pegni da parte del creditore ove, dietro rifiuto dei debitori, debitamente e tempestivamente diffidati, la Banca li avesse realizzati. Ma né l'una né l'altra ipotesi di liquidazione trova riscontro nella fattispecie, come risulta dall'esposizione dei fatti. Del resto, se la Corte cantonale ha ritenuto il giorno della vendita dei titoli come quello della liquidazione delle posizioni, essa doveva logicamente ammettere che la riduzione doveva farsi, non dall'ammontare attuale dei crediti in questione, ma da quello che avevano al momento della realizzazione dei titoli. b) Omissis. 582 Obligationenrecht. N° 88. 30 Chiedesi se, non potendo venir ammessa per i motivi accolti dalla sentenza querelata, la riduzione dei erediti non possa trovar conforto in altre considerazioni. a) f: fuori dubbio che, sottraendo i pegni dai loro dossier per disporne nel suo interesse, il Credito Ticinese ha agito in modo illegale. Nella fattispecie non si tratta invero, come erroneamente affermano i convenuti, di una vera e propria dazione in pegno (pignus pignoris), poiché il Credito Ticinese ha dato in pegno a terzi, non il diritto di pegno che possedeva sui titoli in discorso, ma solo gli oggetti, da cui il pegno era costituito. Applicabile e dunque, non raro. 899 invocato dai convenuti, ma l'art. 887 CCS, pacifico del resto essendo, che il Credito ha disposto delle cose impegnate senza il consenso dei debitori. Così facendo, esso

si è reso colpevole di atto illecito a sensi dell'art. 41 CO (WIELAND, Commento all'art. 590 note 1) e, in concorrenza, di violazione dell'obbligo, cui il creditore pignoratizio è tenuto in virtù del contratto di pegno stesso, di custodire e conservare i pegni per restituirli al debitore al momento del pagamento del debito o per realizzarli nelle forme di legge o nei modi previsti dal contratto. Se altro non fosse avvenuto, i debitori avrebbero quindi, per principio, ragione a risarcimento (art. 890 CCS; 42 e 97 CO). Senonché, come è pacifico, i pegni sottratti furono sostituiti con altri di eguale natura e di eguale valore nominale e questa sostituzione ha reintegrato lo stato che esisteva prima che i titoli fossero distolti. Che i titoli di sostituzione non portino i medesimi numeri dei primitivi, non monta. Titoli e valori sono muniti di numeri d'ordine solo per la loro identificazione; la diversità dei numeri non ha nessuna importanza né economica né giuridica. In queste condizioni non si sa se e in che misura possa esistere il danno patito dai convenuti per la mancata restituzione dei titoli. Se danno ne segue, fu eliminato dalla reintegrazione degli incartati. La soluzione potrebbe essere *Obligationenrecht*. N° 88. 583 diversa solo nel caso in cui, nel frattempo, e cioè nell'intervallo tra la sottrazione e la sostituzione, i debitori avessero inteso svincolare i titoli, pagando i debiti per i quali erano impegnati. Ma ciò non avvenne. Essi non richiesero mai la liquidazione delle posizioni. Anzi, diffidati più volte a pagare, si adoperarono ripetutamente (vedi stato di fatto) a procrastinare la liquidazione, sia che non avessero i fondi per farle fronte, sia che sperassero in un rialzo dei valori impegnati, assai deprezzati, dal 1914 in avanti, per causa di guerra. b) Ond'è che le ragioni di riduzione o di compensazione vantate dai convenuti non possono trovare conforto in un'azione per risarcimento dei danni che essi pretendono aver patito. Ma possono essere dedotte, entro determinati limiti, dall'art. 423 CO. Questo disposto mira ad impedire che chi assume una gestione, non nell'interesse del padrone, ma nel proprio, dalla gestione consegua arricchimento. La giurisprudenza di questa Corte ha interpretato il disposto in modo lato, dando alle nozioni di « gestione » o di « padrone » una significazione assai ampia. Secondo la prassi, gli estremi di applicazione dell'art. 423 CO si verificano ogni qualvolta alcuno stipula un affare o passa ad atto giuridico cui non poteva addivenire senza violare diritti o senza invadere la sfera giuridica altrui, traendo poi profitto dall'atto indebito (RU 26 11 p. 39; 45 11 p. 206; 47 II p. 198). Si tratta, in sostanza, di una forma speciale dell'azione di arricchimento indebito. Quest'ipotesi trova riscontro nel caso in esame. Il Credito Ticinese ha disposto delle azioni dategli in pegno dai convenuti nel proprio interesse, per garantire e tacitare obblighi propri. Esso ha violato, operando in tal modo, i diritti dei debitori pignoratizi ed ha intaccato la loro sfera giuridica (efr. specialmente RU 4711 p. 198). Non è quindi lecito che l'attrice, la quale subentra nei diritti e negli obblighi del Credito, da quest'operazione consegua arricchimento o vantaggio qualsiasi. 584 *Obligationenrecht*. No 88. 40 Dai motivi che precedono risulta: a) L'attrice deve lasciarsi dedurre dai suoi crediti (di 60 657 fehi. verso E. Mariotti e di 84 474 fehl. verso gli Eredi fu Giovanni Mariotti e gli interessi come ai relativi preceuti esecutivi N° 51 010 dell'Ufficio di Bellinzona e N° 24572 dell'Ufficio di Locarno), la differenza tra il prezzo al quale sono stati realizzati i titoli sottratti e quello per i quali furono riacquistati, il valore dei titoli dovendo essere computato al giorno di dette operazioni. b) I titoli esistenti nei dossieri dei convenuti rimangono loro proprietà ma, fino ad estinzione dei debiti restano gravati dal diritto di pegno a favore dell'attrice. c) Dai conti correnti dovranno essere stornati a favore dell'attrice i frutti (dividendi, eventualmente anche il valore dei diritti di opzione) accreditati ai convenuti durante il periodo di tempo intercorso tra la realizzazione ed il riacquisto dei titoli. d) Del debito residuo a carico degli Eredi fu Giovanni Mariotti, Emilio Mariotti e fideiussore solidale. 5° La querelata

sentenza, troppo laconica in fatto ed in diritto, non contenendo le constatazioni indispensabili per procedere al computo. Qui dare ad avere nel senso suesposto, ne essendo possibile dedurre tali dati in parte contestati, dall'incartamento, la causa deve essere rinviata all'istanza cantonale per complemento d'istruzione e nuovo giudizio. Essa dovrà completare l'istruzione della causa e rendere nuovo giudizio anche intorno alla controversia, se le azioni Vizzola sottratte siano state 62, come pretendono i convenuti, e solo 50, come vuole l'attrice. Nella prima ipotesi, l'importo da accreditarsi ai convenuti in base alle considerazioni che precedono sarà basato sulla differenza tra il prezzo di realizzazione e quello di riacquisto di 62 azioni Vizzola e non solo di 50. Obligationenrecht. N° 88. 585 11 Tribunale federale pronuncia : L'appellazione dei convenuti è respinta, quella dell'attrice è accolta parzialmente nel senso dei motivi. La querelata sentenza 27 aprile 1925 della Camera civile del Tribunale di Appello è annullata e la causa è rinviata all'istanza cantonale per complemento d'istruzione e nuovo giudizio a sensi dei considerandi. I • I

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.